

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DETERMINAZIONE N. 03 DEL 15/02/2012

UFFICIO LEGALE –OGGETTO: ASSISTENZA FISCALE 2012. CONVENZIONE CAAF SICUREZZA FISCALE S.R.L.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTO** l’art. 78 L. 30/12/1991 n. 431, così come integrato dall’art. 10 del D.L. 19/9/92 n. 384 convertito nella L. 14/11/1992 n. 438, laddove prevede che il sostituto di imposta possa assolvere gli obblighi relativi alla redazione delle dichiarazioni dei redditi dei propri lavoratori dipendenti ricorrendo ad un Centro autorizzato di assistenza fiscale;

**CONSTATATO** che, tra i Centri di assistenza fiscale interpellati, il CAAF Sicurezza Fiscale Srl si è dichiarato disposto ad espletare il servizio, senza alcun onere a carico dell’Ente e dei dipendenti dell’Ente;

**PRESO ATTO** che il CAAF Sicurezza Fiscale Srl ha già svolto il servizio per la ex UNIRE oggi ASSI nel 2010 e nel 2011, assolvendo al proprio incarico in modo pienamente conforme alle aspettative delle parti;

**RILEVATO** che, in virtù della convenzione tipo, che si allega alla presente Determinazione a formarne parte integrante, la prestazione di assistenza fiscale sarà svolta dall’indicato Centro a titolo gratuito, sia verso l’ASSI che verso i dipendenti assistiti, in quanto sarà retribuita con contributo dell’Amministrazione delle Finanze, salvo il potere dei singoli interessati di chiedere una specifica ed ulteriore assistenza da retribuirsi dai medesimi secondo le intese da stipularsi personalmente con il CAAF;

### DETERMINA

di stipulare, nella qualità di Segretario Generale, la convenzione di cui all’allegato con il Centro autorizzato di Assistenza Fiscale denominato “CAAF SICUREZZA FISCALE S.R.L.”.

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



Tale convenzione, essendo atto di contenuto non patrimoniale, verrà registrata solo in caso d'uso.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta

## CONVENZIONE TRA A.S.S.I. E C.A.A.F. SICUREZZA FISCALE SRL

Tra l'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico nel presente atto denominata A.S.S.I. ed il CAAF SICUREZZA FISCALE SRL, con sede in Roma, Via Nazionale 60, iscritto al registro delle Imprese al n. 790448/94, ed iscritto all'albo dei C.A.F. per dipendenti e pensionati al n. 00038 (cod. fisc. e p.iva 04651831002)

PER

Lo svolgimento delle attività e prestazioni relative alla raccolta, controllo ed elaborazioni disciplinate dall'art. 32 e seguenti del D.Lgs 9 luglio 1997, n.241.

Da una parte

Francesco Ruffo, nato a Portici (NA), il 9/10/1953, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 283/A, quale Segretario Generale dell'A.S.S.I.

E dall'altra

Il Sig. Libero Camellini, nato a Modena il 4.07.1952 e ivi residente in Via Cesare Costa 46 C.F. CMLLBR52L04F257F in rappresentanza del CAAF SICUREZZA FISCALE Srl nella qualità di Amministratore Delegato

convengono quanto segue:

PREMESSO

- che il sostituto d'imposta, in base all'art.37, comma 1°, del Dec.Leg.vo 9 luglio 1997 n.241, può prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituti;
- che il C.A.A.F. Sicurezza Fiscale Srl, autorizzato con Decreto del Ministero delle Finanze del 25/03/1994 ed iscritto nel pertinente Albo al N. 00038 ha formulato specifica offerta di convenzione per le attività indicate in epigrafe, senza oneri a carico dell'A.S.S.I., Ente che ha approvato la predetta proposta del CAAF SICUREZZA FISCALE e la presente convenzione;
- che l'A.S.S.I. darà comunicazione nelle forme dovute al personale dipendente dalla avvenuta stipulazione della presente convenzione e degli adempimenti ad essa collegati.

Tutto ciò premesso, convengono stipulano quanto segue:

## ART.1

### Integrazione della convenzione

Le premesse suesposte formano parte integrante della presente convenzione.

## ART. 2

### Oggetto della convenzione

L'A.S.S.I., nella persona del Segretario Generale Francesco Ruffo, affida al C.A.A.F. SICUREZZA FISCALE, come sopra rappresentato, che accetta, l'espletamento in convenzione delle attività di raccolta, controllo delle dichiarazioni dei redditi, elaborazione delle dichiarazioni e prospetti di liquidazione, tutte disciplinate dal Dec.Leg.vo 9 luglio 1997, Capo V, n. 241 secondo le modalità e termini di seguito specificati.

## ART. 3

### Adempimenti specifici

Il CAAF SICUREZZA FISCALE per conto dell'A.S.S.I. sostituto d'imposta, riceverà da ciascun dipendente interessato, entro il termine del 31 maggio, la dichiarazione dei redditi modello 730, compilato e sottoscritto, completa del modello 730-1 contenente la scelta della destinazione dell'otto per mille delle imposte ai fini religiosi o umanitari e rilascerà al dipendente la relativa ricevuta provvisoria. In occasione del ritiro, e secondo le indicazioni che verranno fornite successivamente dall'A.S.S.I., gli incaricati del C.A.A.F. si renderanno disponibili a fornire ai contribuenti la necessaria assistenza fiscale. All'atto del ritiro il dipendente dovrà esibire tutta la documentazione originale afferente i redditi, gli oneri deducibili e quelli detraibili, i versamenti effettuati e i crediti maturati, ai fini dell'apposizione del visto di conformità obbligatorio.

Nell'eventualità che dal controllo formale risultino irregolarità il C.A.A.F. inviterà direttamente il dipendente a presentare tempestivamente nuova dichiarazione corretta, ovvero, a presentare la dichiarazione dei redditi modello UNICO direttamente all'Amministrazione finanziaria.

Entro il termine del 15 giugno 2012 il C.A.A.F. invierà all'A.S.S.I. i prospetti di liquidazione per l'effettuazione dei conguagli, anche su supporto magnetico, se richiesto, a carico delle ritenute di acconto. Ai fini degli adempimenti indicati e per la migliore esecuzione del servizio l'A.S.S.I. designerà un proprio rappresentante per il necessario raccordo e collegamento organizzativo tra le parti.

## ART. 4

### Assistenza alla compilazione delle dichiarazioni.

Su espressa richiesta rivolta dal singolo dipendente dell'A.S.S.I., il C.A.A.F. si renderà disponibile a fornire un servizio specifico e personale di compilazione delle dichiarazioni dei redditi che verrà effettuato da strutture e/o personale appositamente incaricato dal Centro nella sede che verrà indicata in prossimità dell'inizio delle attività di presentazione delle dichiarazioni. Per quanto attiene tale assistenza, il rapporto intercorrerà ad ogni effetto direttamente ed esclusivamente

tra il dipendente interessato ed il C.A.A.F. e/o la struttura operativa territoriale indicata.

#### ART. 5

##### Oneri e spese

La presente convenzione si intende senza oneri a carico dell'A.S.S.I. salvo il necessario supporto organizzativo, poiché le operazioni del C.A.A.F. saranno remunerate con i contributi dell'Amministrazione delle Finanze.

Le operazioni di ritiro e restituzione degli atti e documenti sono interamente a carico del C.A.A.F.

#### ART. 6

##### Durata

La presente convenzione ha durata sino al 31/12/2012.

#### ART. 7

##### Soppravvenienze legislative

In caso di nuova disposizione di legge o regolamento che intervenissero a modifica o integrare l'attuale normativa in materia, le parti procederanno di comune accordo ai necessari aggiornamenti della convenzione.

#### ART. 8

##### Spese di convenzione.

La presente convenzione è stipulata a mezzo scrittura privata, che non avendo contenuto patrimoniale è soggetta a registrazione in caso d'uso.

L'imposta di bollo come da legge e l'eventuale onere della registrazione rimangono a carico del richiedente.

#### ART. 9

##### Modalità di espletamento dell'incarico.

Tra le parti si conviene che l'incarico di cui alla presente convenzione sia espletato, in via esclusiva, per conto del CAAF SICUREZZA FISCALE, dal Partner Dott. Fabiano D'Amato, con Studio in Roma, Via Gualtiero Serafino 8, C.F. DMTFBN71M27H501W, P.Iva 07573571002, anche avvalendosi di collaboratori.

Roma,

CAAF SICUREZZA FISCALE S.R.L.  
L'Amministratore Delegato  
Libero Camellini